



COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Via XI Febbraio, 7

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396

Cod. Fisc. 00482750189

**N. 20 Reg. Delib.
del 24/03/2015**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE – PROPOSTA DELL'ESECUTIVO.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventiquattro** del mese di **marzo**, alle ore **10** e minuti **00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Presiede il Sindaco.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BONANDIN Alberto</i>	Sindaco	P	
<i>STRAMEZZI Stefano</i>	Assessore/Vicesindaco	P	
<i>CATTANEO Luigi</i>	Assessore	P	
		Totale PRESENTI N° 3	
		Totale ASSENTI N°	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta COLACICCO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig BONANDIN Alberto, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE – PROPOSTA DELL'ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati richiesti ed espressi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - e ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni, i seguenti pareri inseriti nella relativa deliberazione:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale Economico-Finanziario;
- Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione Generale Economico-Finanziario;

Vista la dichiarazione di compatibilità della spesa ai sensi art. 9, comma 2, D.L. 78 in data 1.07.2009 convertito in legge n. 102 in data 3.08.2009;

Atteso l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni;

premesse che:

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”;
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

premesse che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

premesse che:

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
- 3) **DI INVITARE** il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
- 4) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, on line, venga trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari per la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la relativa comunicazione;
- 4) **Di DARE** atto che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.

SUCCESSIVAMENTE

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

C O R R E T T O

COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Via XI Febbraio, 7

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396

Cod. Fisc. 00482750189

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE – PROPOSTA DELL'ESECUTIVO.

Parere di regolarità tecnica :

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Scaldasole, lì 23.03.2015

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale Economico Finanziario
F.to Debora GATTI

Si accerta la compatibilità della spesa ai sensi art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 D.L. 78 in data 1.07.2009 convertito in legge n. 102 in data 3.08.2009.

Scaldasole, lì 23.03.2015

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale Economico Finanziario
F.to Debora GATTI

Parere di regolarità contabile :

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Scaldasole, lì 23.03.2015

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale Economico Finanziario
F.to Debora GATTI

Controllo di regolarità amministrativa contabile

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Scaldasole, lì 23.03.2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

Pareri inseriti nella deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 20 del 24.03.2015.



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 511 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità

dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di SCALDASOLE partecipa al capitale delle seguenti società:

1. C.B.L. Spa con una quota dal 0,58%;
2. C.L.I.R Spa con una quota del 0,89%;
3. GAL Srl con una quota del 0,41%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di SCALDASOLE partecipa al Piano di Zona Distretto di Garlasco.

L'adesione al Piano di Zona Distretto di Garlasco, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. CBL SPA

Il Comune possiede una quota pari al 0,57%.

La Società è stata costituita il 3 dicembre 2002 con durata fino al 31 dicembre 2050.

È costituita una società per azioni denominata CBL S.p.A, in trasformazione del Consorzio Bassa Lomellina Distribuzione gas metano e gestione del ciclo idrico integrato, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2002 che opera nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di società a totale capitale pubblico secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società CBL Spa.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5-10%, Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 (Amministratore Unico)

Numero di dipendenti: 11

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+115.099 euro	+ 113.817,00 euro	+ 156.455,00 euro

Valore della produzione		
2011	2012	2013
10.975.018,00 euro	13.051.357,00 euro	12.805.298,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di CBL SPA:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	12.185.717	12.086.216	11.761.143
C) Attivo circolante	8.420.260	7.219.021	6.509.636
D) Ratei e risconti	796.222	799.119	495.926
Totale Attivo	21.402.200	20.104.356	18.766.705

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	9.777.054	9.890.872	10.047.327
B) Fondi per rischi ed oneri	159.270	156.877	158.207
C) Trattamento di fine rapporto	179.271	208.363	237.470
D) Debiti	11.256.417	9.833.447	8.231.402
E) Ratei e Risconti	30.188	14.797	92.299
Totale passivo	21.402.200	20.104.356	18.766.705

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CBL SPA:

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	10.975.018	13.051.357	12.805.298
B) Costi di produzione	-10.740.540	-12.827.589	-12.480.940
Differenza	234.479	223.768	324.358
C) Proventi e oneri finanziari	-33.552	245	34.635
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	26.543	0,00
Risultato prima della imposte	200.927	250.556	358.993
Imposte	-85.828	-136.739	-202.538
Risultato d'esercizio	115.099	113.817	156.455

2. C.L.I. SPA

La società C.L.I.R. SPA è di proprietà del comune di Scaldasole al 0,89%.

La Società è stata costituita con atto del 27/06/2003, repertorio n. 109157, rogato dal Notaio Antonio Trotta.

La Società è stata costituita con durata fino al 31 dicembre 2050 e si occupa della raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a totale capitale pubblico.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società C.L.I.R. Spa.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5-10%, Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1 (Amministratore Unico)

Numero di dipendenti: 40

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
15.573 euro	- 69.175 euro	18.104 euro

Valore della produzione		
2011	2012	2013
8.271.197 euro	8.887.555 euro	8.835.115 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di CLIR SPA:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	419.101	369.082	313,572
F) Immobilizzazioni	3.773.869	5.107.275	4.908.623
G) Attivo circolante	3.024.787	4.453.596	3.934.865
H) Ratei e risconti	7.581	24.211	87.247
Totale Attivo	7.225.338	9.954.164	9.244.307

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	1.764.969	1.681.359	1.659.356
G) Fondi per rischi ed oneri	224.435	213.516	236.474
H) Trattamento di fine rapporto	558.760	644.529	733.052
I) Debiti	4.676.773	7.410.177	6.615.425
J) Ratei e Risconti	401	4.583	0,00
Totale passivo	7.225.338	9.954.164	9.244.307

Bilanci d'esercizio in sintesi di C.L.I.R SPA:

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	8.271.197	8.887.555	8.835.155
B) Costi di produzione	-8.214.580	-8.823.233	-8.722.609
Differenza	56.617	64.322	112.506
C) Proventi e oneri finanziari	-19.810	-81.096	-41.710
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	70.745	30.923,00	30.648,00
Risultato prima della imposte	107.552	14.149	101.444
Imposte	-91.979	-83.324	-83.340
Risultato d'esercizio	15.573	-69.175	18.104

3. GAL LOMELLINA Srl

La Società Srl è di proprietà del comune per il 0,41%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 10 settembre 2009 sottoscrivendo un numero di quote pari a € 200,00.

Gal Lomellina (Gruppo di Azione locale) è una società formata da soggetti pubblici e privati: 41 Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia, e la Camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, CIA e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende Agricole, società di comunicazione, imprese edili, ecc per un totale di circa 61 soci privati. Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di sviluppo locale strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi dedicati alla sua attuazione sottoforma di contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

Gal Lomellina Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

IL SINDACO

Geom. Alberto BONANDIN

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
F.to BONANDIN Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Scaldasole, lì 8/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione on line, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Scaldasole, lì 8/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scaldasole, lì 8/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maranta COLACICCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Scaldasole, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE